



COMUNE DI GARGALLO

Provincia di Novara

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 89

OGGETTO : CONFERMA VALORI AREE EDIFICABILI AI FINI IMU ANNO 2017

L'anno duemilasedici, addì cinque, del mese di dicembre, alle ore 18 e minuti 00, convocata nei modi prescritti, la Giunta Comunale si è riunita nella Sala delle adunanze nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
GUIDETTI PIETRO	SINDACO	X	
MARTINETTI GIULIO	VICE - SINDACO	X	
POLETTI MASSIMO	ASSESSORE	X	
Totale		3	

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Signor NAPOLITANO DOTT.SSA ANNA LAURA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor GUIDETTI PIETRO nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il disegno di legge di bilancio presentato al Parlamento nella versione aggiornata il 29/10/2016 e dato atto che è in corso ora la procedura da parte delle Camere per la sua approvazione definitiva.

Visto che “Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017.

Considerato che le attuali disposizioni legislative prorogano di un ulteriore anno le disposizioni previste dalla precedente legge di stabilità 2016, in merito alle aliquote delle imposte locali deliberate dai Comuni, confermando l'esonero della TASI, ossia l'imposta sulle abitazioni principali, che sarà anche quest'anno rimborsata ai Comuni mediante trasferimento del Fondo di Solidarietà Comunale e confermando altresì l'impossibilità da parte dei Comuni di istituire e/o variare le imposte, fatta eccezione per le seguenti fattispecie:

- la tassa sui rifiuti (TARI), istituita dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013) per finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, continua a non essere incisa dalle disposizioni sul blocco dei tributi locali.
- gli enti locali in predissesto e dissesto, come deliberati ai sensi, rispettivamente, dell'art. 243-bis e degli artt. 246 e seguenti del TUEL (D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), continuano ad essere esclusi dal blocco delle tariffe imposte.

Richiamata la propria deliberazione di Giunta Comunale n. 20 del 16/04/2016 ad oggetto “Conferma valori aree edificabili ai fini Imu per anno 2016”;

Richiamato l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011 n. 214, relativo all'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria”:

Dato atto che ai sensi del suddetto decreto la base imponibile dell'imposta municipale propria continua ad esser determinata, per quanto riguarda le aree fabbricabili, come previsto per l'ICI dall'art. 5 del D.Lgs 504/1992 così anche per la TASI introdotta dall'art. 1 c. 639 della Legge 147/2013;

Visto che il comma 5° dell'art.5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.504, concernente la base imponibile dell'I.C.I., testualmente recita:

“Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche”;

Tenuto Conto, altresì, che l'art. 59 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446 - lett. G, ha stabilito che nell'esercizio della potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli immobili i Comuni possono “determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

Dato atto che, pre-determinando i valori delle aree fabbricabili ai fini dell'IMU risulta utile per facilitare il potere di accertamento del Comune se l'imposta viene versata sulla base di un valore

non inferiore a quello predeterminato, perseguendo lo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i soggetti tenuti per legge al pagamento della medesima;

Rilevata quindi, la necessità improrogabile di attribuire alle aree fabbricabili, individuate nella cartografia del piano regolatore generale, un valore unitario e determinato, da utilizzare quale limite per l'accertamento, distinto per anni di imposizione al fine di individuare i valori venali in comune commercio nell'anno 2017;

Atteso da ultimo, che i criteri di stima adottati ed i valori espressi costituiscono dei limiti minimi di accertamento stabiliti da questa Amministrazione, senza pregiudicare diverse maggiori valutazioni ritenute congrue dai contribuenti in sede di stipula di contratti, redazione di atti soggetti a registrazione o presentazione di dichiarazioni;

Ritenuto di dover confermare per l'anno 2017 i valori attualmente in vigore così come segue;

<input type="checkbox"/> Area residenziale	€/m ²	70,00
<input type="checkbox"/> Area produttiva	€/m ²	40,00
<input type="checkbox"/> Area di completamento	€/m ²	20,00

Richiamato:

- l'art. 3 della legge 241/90
- il D.Lgs 504/92
- il D.Lgs 446/97

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio sulla proposta di deliberazione ai sensi art. 49 comma 1 Tuel 267/00;

Con voti unanimi resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1) Di determinare per l'anno 2017 i valori delle aree fabbricabili, ai fini I.M.U., qui di seguito elencati, riconfermando gli stessi valori dell'anno 2016:

<input type="checkbox"/> Area residenziale	€/m ²	70,00
<input type="checkbox"/> Area produttiva	€/m ²	40,00
<input type="checkbox"/> Area di completamento	€/m ²	20,00

2) Di precisare che i valori risultano così determinati, salvo che il valore della proprietà delle aree fabbricabili, ovvero di altro diritto reale che costituisca per il soggetto passivo il presupposto dell'imposta, risulti dichiarato superiore in formale atto, debitamente registrato e trascritto o in perizia tecnica; in tale ipotesi il valore base imponibile è quello risultante dall'atto o dalla perizia.

3) Di dare atto che i valori sopra elencati costituiscono il valore base imponibile per la determinazione e la liquidazione dell'imposta municipale propria fin tanto che non intervenga delibera di modifica.

4) Di precisare i seguenti criteri di denuncia e calcolo:

- I valori non comportano obbligo di nuova denuncia, se non in presenza di altre variazioni (di intestazione, di nuove costruzioni, di variazione dei dati catastali);
- Il calcolo della base imponibile delle aree fabbricabili dovrà essere fatto per l'intera superficie catastale inserita nel PRGC vigente, escludendo la sola parte con eventuale destinazione agricola;


5) Di dichiarare la presente deliberazione, con il consenso unanime dei presenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 - comma 4 - D.Lgs n.267 del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Pietro Guidotti



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dottorssa Anna Laura Napolitano



Parere di regolarità tecnica e contabile
Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria e si assume l'impegno di spesa n. _____ - accertamento n. _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica



Il Responsabile del Servizio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Addetto alla pubblicazione

CERTIFICA

che copia conforme all'originale della presente deliberazione viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal - 5 GEN. 2017 come prescritto dall'art. 124 c.1 del D.lgs 267/2000.

Gargallo, li - 5 GEN. 2017



L'addetto alla pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva il 5/12/2016 ai sensi dell'articolo 134 comma 4 Tuel n. 267/00

Gargallo, li - 5 DIC. 2016



IL SEGRETARIO COMUNALE
(NAPOLITANO DOTT.SSA ANNA
LAURA)

